

## VIII COMMISSIONE PERMANENTE

### (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

#### S O M M A R I O

#### ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettera <i>a</i> ), <i>b</i> ), <i>c</i> ) e <i>d</i> ), della citata legge n. 196 del 2009, in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche. Atto n. 414 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	56
ALLEGATO 1 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	60
Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere <i>e</i> ), <i>f</i> ) e <i>g</i> ) della citata legge n. 196 del 2009, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del « Fondo opere » e del « Fondo progetti ». Atto n. 415 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni</i> ) .....	57
ALLEGATO 2 ( <i>Proposta di parere formulata dal Relatore</i> ) .....	62
ALLEGATO 3 ( <i>Parere approvato dalla Commissione</i> ) .....	64
SEDE CONSULTIVA:	
Legge comunitaria 2011. C. 4623 Governo (Parere alla XIV Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti</i> ) .....	57
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	59
AVVERTENZA .....	59

#### ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta.

**La seduta comincia alle 15.10.**

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettera *a*), *b*), *c*) e *d*), della**

**citata legge n. 196 del 2009, in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche Atto n. 414.**

(*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2011.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole

con condizioni e con osservazioni (*vedi allegato 1*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore.

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g) della citata legge n. 196 del 2009, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del « Fondo opere » e del « Fondo progetti ».**

**Atto n. 415.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 dicembre 2011.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Guido IMPROTA sottopone all'attenzione del relatore e dei membri della Commissione l'opportunità di rivedere il comma 3 dell'articolo 4 nel senso di demandare a modalità disciplinate dal sistema di verifica di cui al comma 1, l'accertamento dell'efficace organizzazione ed esecuzione delle verifiche, incluse le verifiche *in loco* di singole opere, nonché la congruenza dei dati trasmessi.

Raffaella MARIANI (PD) sottolinea nuovamente l'esigenza imprescindibile che il Parlamento sia posto nelle condizioni di svolgere al meglio i propri compiti di indirizzo e di controllo in tema di politiche infrastrutturali, accedendo quindi alle banche dati esistenti in tale ambito.

Il sottosegretario Guido IMPROTA fa presente che l'esigenza manifestata dal-

l'onorevole Mariani è stata ben evidenziata già in sede di esame del provvedimento da parte del preconsiglio dei Ministri. Conclude sottolineando come tale esigenza non potrà che essere ribadita dal Ministro delle infrastrutture.

Guido DUSSIN (LNP), *relatore*, alla luce del dibattito svoltosi, presenta una nuova formulazione della proposta di parere (*vedi allegato 3*) che tiene conto, tra le condizioni, sia del rilievo avanzato dal sottosegretario sia delle considerazioni da ultimo svolte dall'onorevole Mariani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere con condizioni e con osservazioni come riformulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.25.**

#### SEDE CONSULTIVA

*Mercoledì 21 dicembre 2011. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Guido Improta.*

**La seduta comincia alle 15.25.**

**Legge comunitaria 2011.**

**C. 4623 Governo.**

(Parere alla XIV Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere su emendamenti).*

La Commissione prosegue l'esame degli articoli aggiuntivi, rinviato nella seduta del 14 dicembre 2011.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, sostituendo il relatore impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, fa presente che l'articolo aggiuntivo Gottardo 5.025, ai fini di dare una più compiuta attuazione della direttiva europea in materia di pile e

accumulatori e relativi rifiuti, reca una serie di puntuali modifiche al decreto legislativo n. 188 del 2008.

Al riguardo, fa presente che le modifiche recate dall'articolo aggiuntivo in questione si rendono necessarie per superare alcuni dei rilievi formulati dalla Commissione europea. In tal senso, l'articolo aggiuntivo 5.025 Gottardo si qualifica come risposta esaustiva alle osservazioni e ai rilievi formulati dalla Commissione europea, con nota del 14 marzo 2011 circa la non conformità al diritto comunitario degli articoli del decreto legislativo n. 188 del 2008 che sono oggetto delle modifiche proposte dall'articolo aggiuntivo in questione.

In particolare, la prima delle modifiche proposte, integrativa del testo dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 188 del 2008, è diretta a chiarire che la normativa recata dal medesimo decreto legislativo vieta espressamente l'immissione sul mercato di pile ed accumulatori contenenti sostanze pericolose.

Con la proposta di modifica dell'articolo 10, si intende, invece, precisare, che oltre alle operazioni di trattamento (già disciplinate dal medesimo articolo), anche le operazioni di riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori possono essere effettuate fuori dal territorio nazionale o comunitario solo se le relative operazioni di spedizioni sono conformi alla normativa comunitaria in materia.

La successiva proposta di modifica interviene, quindi, sul testo dell'articolo 11, comma 1, ampliando i compiti del Ministero dell'ambiente che dovrà provvedere, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, a definire – in aggiunta alle già previste misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento – misure volte a promuovere la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili e con un buon rapporto costi/efficacia per tutti i tipi di pile ed accumulatori.

Con riferimento all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 188 del 2008, l'articolo aggiuntivo in commento propone di sostituire le parole « a tratta-

mento o riciclaggio » con le parole « a trattamento e a riciclaggio ». Intervendendo, poi, sull'articolo 23 del citato decreto legislativo, si propone anzitutto di estendere la vigente disciplina in tema di etichettatura delle pile e degli accumulatori anche ai cosiddetti « pacchi batterie », inserendo al comma 1 di tale articolo una specifica previsione secondo la quale anche i « pacchi batterie » possono essere immessi sul mercato solo se etichettati in modo visibile, leggibile e indelebile. Inoltre, si propone di ribadire espressamente al comma 3 del medesimo articolo 23 che i contrassegni di tutti i prodotti in questione (pile, accumulatori e pacchi batterie) devono avere le citate caratteristiche di visibilità, leggibilità e indelebilità. Infine, l'articolo aggiuntivo in commento propone di sopprimere i punti 1 e 2 dell'allegato II, parte B, del decreto legislativo n. 188 del 2008, che individuano, rispettivamente, le operazioni minime che devono intendersi ricomprese nell'attività di trattamento di pile e accumulatori esausti e le caratteristiche dei siti o dei contenitori nei quali può avere luogo il trattamento e lo stoccaggio di tali prodotti.

Quanto al secondo articolo aggiuntivo 5.037 del Governo, fa notare che esso si prefigge, invece, lo scopo di dare attuazione all'articolo 10 della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione. A tal fine, esso reca una specifica modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116 che, all'inizio di questa legislatura, in attuazione della citata direttiva europea, aveva introdotto nell'ordinamento interno un'organica disciplina finalizzata a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione.

In particolare, intervenendo in via sostitutiva rispetto al testo vigente del citato articolo 13 (che definisce le procedure di cooperazione fra gli enti territoriali interessati nella gestione delle acque interregionali), l'emendamento 5.037 del Governo chiarisce che analoghe procedure di cooperazione devono essere poste in

essere anche fra Stati membri dell'Unione europea nel caso di bacini idrografici che comportano un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione.

Propone quindi di esprimere parere favorevole sui due articoli aggiuntivi Gottardo 5.025 e 5.037 del Governo.

Il sottosegretario Guido IMPROTA esprime un orientamento favorevole sugli articoli aggiuntivi trasmessi per il parere alla Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole sugli articoli aggiuntivi Gottardo 5.025 e 5.037 del Governo formulata dal relatore.

**La seduta termina alle 15.30.**

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.

**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*RISOLUZIONI*

*7-00691 Morassut: Sulla reimmissione in possesso agli enti previdenziali pubblici degli immobili conferiti alla società di cartolarizzazione degli immobili pubblici (SCIP).*

*7-00692 Realacci: Sulle misure a favore dell'edilizia di qualità e della riqualificazione energetica delle abitazioni.*

## ALLEGATO 1

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettera a), b), c) e d), della citata legge n. 196 del 2009, in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche (Atto n. 414).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche (atto n. 414);

valutata positivamente la finalità del provvedimento che, disciplinando le procedure di valutazione *ex ante* ed *ex post* delle opere pubbliche, in un'ottica di controllo della spesa pubblica, tende a garantire la razionalizzazione, la trasparenza di tutte le opere finanziate direttamente con fondi ministeriali e quelle per le quali i Ministeri assicurano, anche solo in parte, il finanziamento, delegando ad altri la realizzazione;

rilevata comunque la necessità che in tale prospettiva non si determini un inutile appesantimento burocratico e un irrigidimento della tempistica nella realizzazione degli interventi pubblici;

rilevata l'opportunità di rivedere sul piano formale lo schema di decreto, al fine di una migliore qualità del testo,

rilevata l'esigenza di coordinare la nuova disciplina in materia di valutazione degli investimenti relativi a opere pubbliche con la vigente disciplina, contenuta nel codice degli appalti, in materia di programmazione dell'attività contrattuale relativa alle infrastrutture ordinarie ed alle infrastrutture strategiche;

ritenuto opportuno esplicitare che il Documento Pluriennale di Pianificazione (DPP) recepisce il Programma triennale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito « codice degli appalti pubblici »);

rilevata la necessità di chiarire i rapporti tra il DPP e la Programmazione delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge n. 443 del 2001 e all'articolo 161 del codice degli appalti (come da ultimo modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011);

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « per opere pubbliche di propria competenza », siano inserite le parole: « ivi compreso il « Programma triennale dei lavori di cui all'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 »;

2) sia sostituito il primo periodo dell'articolo 2, comma 7, con il seguente: « Per le opere relative alla realizzazione delle infrastrutture strategiche e degli insediamenti produttivi di cui alla Parte II, Titolo III, Capo IV del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il Documento è costituito dal programma di cui all'articolo 1 della legge n. 443 del 2001 e all'articolo 161, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, integrato ai sensi degli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto »;

3) sia sostituito l'articolo 3, comma 2, lettera *c*), con il seguente: « le priorità d'intervento, i criteri e le valutazioni attraverso i quali le stesse sono state definite, nel rispetto dei vincoli indicati dall'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e da altre disposizioni di legge »;

4) all'articolo 4, comma 3, le parole: « ai sensi dell'articolo 161, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 » siano sostituite con le parole: « ai sensi dell'articolo 161, comma 1-*quater*, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 »:

*e con le seguenti osservazioni:*

*a)* all'articolo 7, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere un termine entro il quale andrà effettivamente emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144, provvedendo al contempo ad integrare il contenuto con la previsione di criteri di designazione e di modalità di selezione dei componenti degli Organismi che ne garantiscano l'indipendenza e la professionalità;

*b)* all'articolo 11, comma 2, si valuti l'opportunità di sostituire il riferimento ai Ministeri con quello alle amministrazioni pubbliche interessate;

*c)* in materia di organismi indipendenti, si valuti l'opportunità di rendere la nuova disciplina coerente con le funzioni attribuite al Nucleo di Valutazione del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica.

## ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g) della citata legge n. 196 del 2009, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del « Fondo opere » e del « Fondo progetti » (Atto n. 415).**

**PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (atto n. 415);

valutate positivamente le finalità del provvedimento che si propone di realizzare un efficace monitoraggio sull'effettivo utilizzo delle risorse pubbliche, la separazione delle fonti di finanziamento e il miglioramento degli strumenti di valutazione e di pianificazione delle opere pubbliche;

rilevata l'esigenza di precisare che resta fermo l'accesso e l'invio in formato elettronico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica dei dati contenuti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 che, a seguito di quanto previsto dallo schema di decreto legislativo in esame, risulterà implementata dai dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati disposti dallo schema medesimo;

rilevata l'opportunità di una revisione formale dello schema, al fine di migliorare la qualità del testo,

rilevata l'esigenza di vincolare a precisi parametri un effetto incisivo come il definanziamento automatico delle infrastrutture, facendo contestualmente salva la

speciale disciplina posta dall'articolo 32 del d.l. n. 98/2011 in materia di finanziamenti assegnati dal CIPE;

ritenuto necessario coordinare la istituzione « banca dati delle amministrazioni pubbliche » con la banca dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-*bis* del Codice dell'Amministrazione Digitale;

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 8, comma 1, si aggiunga il seguente periodo: « Resta comunque fermo quanto previsto all'articolo 14 della citata legge n. 196 del 2009 in ordine all'accesso da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica alle informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche »;

2) all'articolo 4, comma 1, sia sostituito il secondo periodo con il seguente: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il medesimo decreto si provvede altresì alla definizione delle procedure e modalità di definanziamento automatico delle opere in caso di mancato avvio, prevedendo parametri temporali di riferimento distinti per livello progettuale, tipologia di aggiudicazione, classificazione di opere, costo complessivo, procedura di

spesa sin dall'impegno contabile, volti a incentivare una maggiore tempestività delle procedure di spesa relative ai finanziamenti. »;

3) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: « *Ragioneria Generale dello Stato* », siano inserite le seguenti: « di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti »;

4) sia sostituito l'articolo 6, comma 1, dello schema di provvedimento con il seguente: « Con il decreto di cui all'articolo 5 sono altresì stabilite, sentiti l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e DigitPA, le modalità di trasmissione di cui all'articolo 2 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, le modalità di coordinamento

tra la banca dati delle amministrazioni pubbliche e la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché ogni elemento necessario ad assicurare la corretta ed efficace attivazione del processo di rilevazione di cui al presente decreto »;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) valuti il Governo l'opportunità di escludere dall'ambito di applicazione del provvedimento i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e le opere pubbliche di modesto importo;

b) valuti il Governo l'opportunità di rendere la nuova disciplina coerente con le competenze attualmente attribuite all'Unità di verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica.

## ALLEGATO 3

**Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g) della citata legge n. 196 del 2009, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e di costituzione del « Fondo opere » e del « Fondo progetti » (Atto n. 415).**

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche (atto n. 415);

valutate positivamente le finalità del provvedimento che si propone di realizzare un efficace monitoraggio sull'effettivo utilizzo delle risorse pubbliche, la separazione delle fonti di finanziamento e il miglioramento degli strumenti di valutazione e di pianificazione delle opere pubbliche;

rilevata l'esigenza di precisare che resta fermo l'accesso e l'invio in formato elettronico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica dei dati contenuti nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge n. 196 del 2009 che, a seguito di quanto previsto dallo schema di decreto legislativo in esame, risulterà implementata dai dati anagrafici, finanziari, fisici e procedurali relativi alle opere pubbliche rilevati mediante i sistemi informatizzati disposti dallo schema medesimo;

rilevata l'opportunità di una revisione formale dello schema, al fine di migliorare la qualità del testo;

rilevata l'esigenza di vincolare a precisi parametri un effetto incisivo come il definanziamento automatico delle infrastrutture, facendo contestualmente salva la

speciale disciplina posta dall'articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011 in materia di finanziamenti assegnati dal CIPE;

ritenuto necessario coordinare la istituzione « banca dati delle amministrazioni pubbliche » con la banca dati dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del Codice dell'amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82);

esprime

**PARERE FAVOREVOLE**

*con le seguenti condizioni:*

1) all'articolo 4, comma 1, sia sostituito il secondo periodo con il seguente: « Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il medesimo decreto si provvede altresì alla definizione delle procedure e modalità di definanziamento automatico delle opere in caso di mancato avvio, prevedendo parametri temporali di riferimento distinti per livello progettuale, tipologia di aggiudicazione, classificazione di opere, costo complessivo, procedura di spesa sin dall'impegno contabile, volti a incentivare una maggiore tempestività delle procedure di spesa relative ai finanziamenti. »;

2) si sostituisca, all'articolo 4, il comma 3 con il seguente: « 3. Con moda-

lità disciplinate dal sistema di verifica di cui al comma 1, sono accertate l'efficace organizzazione ed esecuzione delle verifiche di cui al comma 2, incluse le verifiche *in loco* di singole opere, nonché la congruenza dei dati trasmessi ai sensi dell'articolo 6. »;

3) all'articolo 5, comma 1, dopo le parole: « *Ragioneria Generale dello Stato* », siano inserite le seguenti: « di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti »;

4) sia sostituito, all'articolo 6, il comma 1, con il seguente: « Con il decreto di cui all'articolo 5 sono altresì stabilite, sentiti l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, l'ISTAT e DigitPA, le modalità di trasmissione di cui all'articolo 2 alla banca dati delle amministrazioni pubbliche, le modalità di coordinamento tra la banca dati delle amministrazioni pubbliche e la banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-*bis* del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché ogni elemento necessario ad assicurare la corretta ed efficace attivazione del processo di rilevazione di cui al presente decreto »;

5) si chiarisca, all'articolo 7, che fra i titolari di banche dati, tenuti, ai sensi dell'articolo medesimo, a condividere le informazioni ai fini dell'alimentazione della banca dati dell'amministrazione pubblica, è da ricomprendere anche il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, titolare di un apposita banca dati per il monitoraggio delle opere inserite nel programma delle infrastrutture strategiche;

6) all'articolo 8, comma 1, si aggiunga il seguente periodo: « Resta comunque fermo quanto previsto all'articolo 14 della citata legge n. 196 del 2009 in ordine all'accesso da parte della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica alle informazioni confluite nella banca dati delle amministrazioni pubbliche »;

*e con le seguenti osservazioni:*

a) valuti il Governo l'opportunità di escludere dall'ambito di applicazione del provvedimento i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e le opere pubbliche di modesto importo;

b) valuti il Governo l'opportunità di rendere la nuova disciplina coerente con le competenze attualmente attribuite all'Unità di verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione economica.